



Bruxelles, gennaio 2009

## COMMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA SU UN PARERE DEL SENATO ITALIANO

### **COM(2008)426 - PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RECANTE APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA LE PERSONE INDIPENDENTEMENTE DALLA RELIGIONE O DALLE CONVINZIONI PERSONALI, DALLA DISABILITÀ, DALL'ETÀ O DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE**

La Commissione accoglie favorevolmente le osservazioni del Senato italiano e intende esaminarle in vista delle discussioni sulla proposta che si svolgeranno in seno al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione rammenta anzitutto che l'articolo 13 del trattato CE conferisce al Consiglio la facoltà di prendere, deliberando all'unanimità, i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sugli handicap, sull'età o sulle tendenze sessuali.

La Comunità europea ha adottato direttive che vietano tutte queste forme di discriminazione all'atto delle assunzioni. La discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica è vietata anche al di fuori della sfera lavorativa. Sono state inoltre adottate direttive volte a proteggere le persone dalla discriminazione fondata sul sesso in fatto di previdenza sociale e di accesso a beni e servizi.

Al di fuori del settore lavorativo, però, la legislazione europea non vieta la discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale. La nuova proposta mira a completare la protezione dalla discriminazione fondata su tali motivi.

Alle osservazioni specifiche presentate dal Senato italiano, la Commissione risponde come segue.

1. A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, della proposta possono essere consentite differenze di trattamento fondate sull'età o sulla disabilità ove, per un dato prodotto finanziario, tali fattori siano determinanti nella valutazione dei rischi. Si tratta di questioni da esaminare caso per caso e non è opportuno fissare in anticipo requisiti minimi.

Nella relazione introduttiva alla proposta la Commissione, ricordando di aver ricevuto molti reclami riguardanti la discriminazione nel settore assicurativo e bancario, dichiara però che l'uso dell'età e della disabilità da parte di banche e assicurazioni per valutare il profilo di rischio dei clienti non costituisce necessariamente una discriminazione e dipende invece dal prodotto.

La Commissione annuncia l'intenzione di avviare *"un dialogo con l'industria assicurativa e bancaria insieme ad altre parti interessate per raggiungere una migliore comprensione comune degli ambiti in cui l'età o la disabilità costituiscono fattori pertinenti per il tipo e per il prezzo dei prodotti offerti in questi settori"*.

A tale scopo si può trarre profitto dall'esperienza acquisita nell'applicare l'articolo 5 della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Analogamente alla nuova direttiva proposta, tale articolo riguarda i servizi assicurativi e altri servizi finanziari connessi e autorizza "differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici". Prevede inoltre che siano "compilati, pubblicati e regolarmente aggiornati dati accurati" in materia.

Al fine di preparare la relazione sull'attuazione della direttiva 2004/113/CE, la Commissione si è impegnata a creare un gruppo di lavoro che l'assisti in sede di "esame delle prassi correnti degli Stati membri [...] per quanto riguarda il sesso quale fattore nel calcolo dei premi e delle prestazioni", come previsto dall'articolo 16 della medesima direttiva. L'esercizio avverrà parallelamente, ma sarà senza dubbio utile per il dialogo con l'industria in merito alla nuova proposta (e viceversa).

Inoltre, per fondare il dialogo (e la revisione dell'articolo 5 della direttiva 2004/113/CE) su una solida base scientifica, la Commissione procederà a uno studio sull'uso del sesso, della razza o dell'origine etnica, della religione o delle convinzioni personali, dell'età, della disabilità e dell'orientamento sessuale da parte del settore assicurativo e bancario. Obiettivo dello studio sarà identificare le attuali pratiche negli Stati membri per quanto riguarda l'uso di tali fattori nella fornitura e nel tipo di prodotti finanziari, gli eventuali problemi di discriminazione e la regolamentazione o le misure volte a prevenire prassi discriminatorie.

D'altro canto, se lo scopo dell'osservazione del Senato è aumentare la protezione contro la discriminazione fondata sull'età o sulla disabilità, vale la pena di ricordare che la proposta di direttiva si limita a fissare norme minime lasciando agli Stati membri la facoltà di introdurre misure più protettive.

2. L'articolo 4 della proposta prevede pari trattamento delle persone disabili, offrendo un accesso effettivo e soluzioni ragionevoli. Secondo l'articolo 4, paragrafo 2, non è obbligatorio garantire l'accesso effettivo e/o le soluzioni ragionevoli se ciò comporta un onere sproporzionato. L'onere non si ritiene sproporzionato ove sia compensato da misure esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento dello Stato membro, misure che comprenderebbero finanziamenti pubblici. Detto articolo prevede inoltre che per valutare se le misure in questione costituiscano un onere sproporzionato si debba tener conto, "in particolare, della dimensione [e] delle risorse dell'organizzazione".

Spetta ai singoli Stati membri decidere se accordare un finanziamento, e di che tipo, per aiutare le imprese a far fronte ai costi necessari per migliorare l'accesso o per offrire soluzioni ragionevoli ai disabili, badando a che tale finanziamento sia conforme alle norme in materia di aiuti di Stato.

3. L'articolo 10 della proposta lascia agli Stati membri il compito di scegliere i mezzi più opportuni per diffondere informazioni sulle disposizioni adottate in applicazione della direttiva. La scelta del modo per organizzare sistemi di recepimento, come la scelta del tribunale o del procedimento, rientra nell'ambito delle normative nazionali.

Il progetto di direttiva prevede inoltre, all'articolo 12, che gli Stati membri istituiscano uno o più organismi per promuovere la parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dal loro orientamento sessuale. Spetta fra l'altro a tali organismi svolgere inchieste indipendenti in materia di discriminazione e pubblicare relazioni indipendenti su tutte le questioni inerenti alla discriminazione. Essi possono quindi esaminare l'applicazione in concreto delle disposizioni della direttiva.

L'articolo 16 della proposta prevede poi che gli Stati membri e gli organismi nazionali di promozione della parità trasmettano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del progetto di direttiva.

4. L'articolo 12 della proposta non stabilisce la forma che dovrebbe assumere l'organismo per la promozione della parità di trattamento. A norma dell'articolo 13 della direttiva 2000/43/CE, gli Stati membri sono tenuti a istituire organismi di questo tipo per quanto attiene alla discriminazione fondata sulla razza, e a norma della direttiva 2002/73/CE per quanto attiene alla parità tra i sessi. Queste due direttive, come il nuovo progetto di direttiva, prevedono che tali organismi possano fare parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali. Non vi è dunque motivo per cui il requisito di istituire l'organismo di promozione della parità di cui all'articolo 12 della proposta di direttiva non possa essere soddisfatto da un organismo già esistente, purché dotato delle necessarie competenze.